

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
Provincia di Palermo

Regolamento per la definizione agevolata di tributi comunali

Art.1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti tributi:
 - a) Imposta comunale sugli immobili;
 - b) Imposta comunale sulla pubblicità;
 - c) Diritto sulle pubbliche affissioni;
 - d) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - e) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - f) Imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni;

Art.2
Oggetto

1. Il regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31/12/2002 nella materia di cui all'art.1, secondo le disposizioni che seguono.

Art.3
Violazioni oggetto della definizione

1. Possono essere definite, senza irrogazioni di sanzioni e senza applicazione di interessi, le violazioni commesse fino al 31/12/2002, attinenti agli obblighi di dichiarazione e di versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti.
2. La definizione avviene mediante la presentazione delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli entro il 30/06/2003, su appositi modelli predisposti dall'ufficio tributi. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido o – per quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili – da uno dei contitolari, può essere presentata al comune o spedita per posta con lettera raccomandata senza avviso di ricevimento.
3. Nello stesso termine di cui al comma 2 devono essere sanate le irregolarità e le omissioni di versamento delle imposte e delle tasse previste dall'art.1.
4. La presentazione della dichiarazione omessa o irregolare deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità del corrispondente contributo. Se il tributo era stato pagato senza presentazione della dichiarazione, alla dichiarazione va allegata la fotocopia delle quietanze dei pagamenti eseguiti.
5. In deroga alle disposizioni regolamentari vigenti, la tassa sui rifiuti e relativa addizionale provinciale di cui all'art.19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e l'imposta comunale sugli immobili dovute per effetto della dichiarazione di cui al comma 2, sono assolte mediante versamento diretto al Comune.

Art.4

Definizione dei rapporti derivanti da atti di imposizione emessi dal Comune

1. Salvo quanto disposto al comma 2, gli avvisi di accertamento e di liquidazione notificati entro la fine del 2002, ancorché divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate, possono essere definiti con il pagamento dell'imposta o della tassa accertata e relative addizionali, con abbuono degli interessi e delle sanzioni.
2. Se l'accertamento concerne l'omessa o l'infedele dichiarazione di aree fabbricabili soggette all'imposta comunale sugli immobili, esso può essere definito con il pagamento di metà dell'imposta o della maggior imposta accertata e con abbuono degli interessi e delle sanzioni.
3. Il pagamento dei tributi definiti ai sensi dei commi primo e secondo deve avvenire entro il 30/06/2003. Nello stesso termine il contribuente deve presentare o spedire al Comune un'istanza di definizione dell'atto di imposizione indicando gli estremi di quest'ultimo e quelli del versamento.

Art.5

Sospensione dei procedimenti pendenti – Ripresa del processo ed estinzione della lite per cessata materia del contendere

1. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo precedente comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente.
2. A tal fine, il contribuente dovrà presentare al giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione, corredata della fotocopia dell'istanza di cui al comma precedente, e dalla relativa ricevuta di presentazione.
3. Il procedimento è sospeso per la durata di mesi sei.
4. Conclusasi la durata della sospensione, il Comune comunicherà al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospeso.

Art.6

Sgravio di somme iscritte a ruolo. Annullamento di ingiunzioni e il loro ritiro dall'ufficio degli ufficiali giudiziari

1. Sulla base delle istanze prodotte ai sensi dell'art.4, il Comune dispone lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte al ruolo. Lo sgravio è preceduto da un provvedimento di sospensione degli atti esecutivi, da trasmettere al concessionario entro 30 giorni dalla presentazione delle istanze formalmente regolari.
2. Se in luogo del ruolo sono state emesse ingiunzioni ai sensi del Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, queste si intendono annullate; se depositate presso l'ufficio degli ufficiali giudiziari per i conseguenti atti esecutivi, sono ritirate dal Comune stesso non oltre 30 giorni dalla presentazione delle istanze.

Art.7

Pagamento dei tributi.

1. I tributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti sono assolti mediante versamento intestato alla tesoreria comunale c/c postale n. 15596901.

Art.8

Rateazione degli importi dovuti

1. Nel caso in cui gli importi da versare eccedano complessivamente la somma di Euro 300,00, gli importi eccedenti possono essere versati in quattro rate, di pari importo, entro il termine di un anno dalla presentazione dell'istanza, maggiorati degli interessi legali, calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza prevista per il perfezionamento della definizione. La prima rata deve essere versata entro il termine stabilito dal comma 2, dell'art.3 del presente regolamento.

Art.9

Rigetto delle domande di definizione agevolata.

1. Il Comune, ove non ritenga di accogliere le istanze di definizione agevolata previste dal presente regolamento, deve darne notizia all'interessato mediante atto motivato, notificato dai messi comunali o con raccomandata con avviso di ricevimento, non oltre il termine del 30/08/2003.
2. Decorso tale termine, l'istanza si intende accolta a tutti gli effetti.

Art.10

Definizione dei carichi di ruolo pregressi

1. Relativamente a ruoli formati dal Comune e resi esecutivi entro il 30 giugno 1999, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
 - a) Di una somma pari al 25% dell'importo scritto a ruolo;
 - b) Delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate.
 - c) A tal fine, il concessionario invierà ai debitori un invito ad estinguere il debito entro il 30/05/2003, con l'indicazione delle somme da pagare a titolo di imposta e spese. L'invito è corredato dalla domanda di definizione da compilare a cura del debitore o del coobbligato solidale, secondo un testo concordato tra concessionario e Comune. Dalle riscossioni effettive il concessionario è autorizzato a trattenere il 4 per cento a titolo di aggio, e il riversamento dell'importo netto al Comune avverrà entro il 30/10/2003.
2. Nel mese successivo alla data indicata al comma precedente, il concessionario presenterà al Comune il rendiconto comprendente, per ciascun ruolo affidatogli in riscossione:
 - a) I carichi iniziali a ruolo con l'indicazione del debito per imposta e per interessi di mora successivamente maturati a favore del Comune;
 - b) Le riscossioni totali dei contribuenti, con separata indicazione delle somme incassate per sorte e per spese esecutive e del valore delle partite estinte;
 - c) Le somme trattenute a titolo di rimborso spese e di aggi;
 - d) I relativi riversamenti;
 - e) I carichi rimasti da riscuotere, comprensivi di imposta ed interessi di mora di spettanza del Comune.
3. Il presente articolo si applica alle somme iscritte a ruolo di qualsiasi natura, anche extratributaria.

Art.11

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2003 per le violazioni commesse fino al 31/12/2002.
2. Allo stesso dovrà essere data adeguata pubblicità mediante avvisi al pubblico a mezzo manifesti.
3. Copia del regolamento è trasmessa alle commissioni tributarie provinciali e regionali.
4. Del regolamento è data opportuna comunicazione agli studi professionali, alle organizzazioni sindacali, ai CAAF e patronati con uffici siti in questo Comune.